

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2951

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO, ZANCAN,  
ALBERTI CASELLATI, CALLEGARO, FASSONE, DALLA CHIESA,  
TIRELLI, DEL PENNINO, RUVOLO, DONATI, CENTARO e CALVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2004

---

Modifica dell’articolo *7-bis* dell’ordinamento giudiziario di cui  
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell’articolo 57 della  
legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza  
nell’ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici  
per l’udienza preliminare

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha apportato una serie di modifiche all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, impone, fra l'altro, che i giudici per le indagini preliminari (GIP) e i giudici per l'udienza preliminare (GUP) debbano lasciare i propri uffici dopo una permanenza massima di sei anni.

Il comma 3 del citato articolo 57, come modificato dalla novella introdotta con l'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2002, n. 31, prescrive, in via transitoria, che il detto termine di sei anni sia decorrente, per i giudici cui esso riguarda e che già ricoprivano la relativa funzione, dalla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e cioè dal 3 gennaio 2000.

Ciò sta a significare che, dopo la data - ormai assai vicina - del 3 gennaio 2006, dovranno simultaneamente lasciare la funzione un numero considerevole di giudici, e comunque pari a quello di coloro che tale funzione ricoprivano al momento della data di entrata in vigore della legge, al netto della fisiologica quota di trasferimenti nel frattempo intercorsa per le più svariate ragioni.

Malgrado la prudente attenzione che il Consiglio superiore della magistratura ha posto e pone nell'individuazione dei più corretti meccanismi di soluzione del problema, è intuibile ed evidente quale sia la portata dello stesso, anche alla luce della necessaria osservanza delle irrinunciabili disposizioni che regolano le ragioni delle incompatibilità.

A tali aspetti, di non secondaria rilevanza organizzativa, stante la necessità e la convenienza di un corretto funzionamento di uffici, che - nel vigente sistema - hanno assunto rilevante importanza quantitativa (e non solo)

ai fini del disbrigo del lavoro giudiziario nella sede penale, deve peraltro aggiungersi un'ulteriore e non secondaria considerazione.

Della reale motivazione che fu a sostegno dell'introduzione della norma che ha modificato l'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, può essere presa consapevolezza attraverso la lettura del resoconto della 458<sup>a</sup> seduta della Commissione giustizia del Senato (20 luglio 1999).

«I motivi che avevano portato l'altro ramo del Parlamento a prevedere una netta separazione fra l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e i magistrati che avrebbero dovuto svolgere le funzioni di giudici per l'udienza preliminare [sosteneva il Senatore Senese] vanno individuati nell'esigenza di ridurre i rischi derivanti dalla possibilità di un eccessivo appiattimento dei magistrati, incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, sulle posizioni del pubblico ministero.»

Timore d'appiattimento, dunque, dei GIP e dei GUP, sulle posizioni dei pubblici ministeri.

Ebbene, l'esperienza nel frattempo maturata, in un tempo peraltro assai congruo, ha consentito di constatare materialmente come il dubbio che influenzò all'epoca la disposizione in esame non aveva ragione di essere e non si è, comunque, materializzato in alcuna situazione patologica.

Sembra anzi, di dover riflettere al contrario, su un'eventualità esattamente opposta, che è quella del fisiologico depotenziamento qualitativo dei detti uffici dei giudici per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare, allorché gli stessi dovessero subire un rilevante avvicendamento di magistrati preparati ed esperti (e per questo autorevoli e ben in grado di regolare con fermo equilibrio

la contrapposizione delle parti che è peculiarità del processo) con altri magistrati potenzialmente altrettanto preparati, ma inevitabilmente meno esperti, perchè più giovani, e conseguentemente ed inevitabilmente meno efficaci.

Ultima annotazione da svolgere è infine quella dell'attuale orientamento organizzativo del sistema magistratuale, ormai definiti-

vamente consolidato, che vede preferita la soluzione di un avvicendamento, per così dire ordinario, di tutti i giudici in servizio, rispetto alle funzioni svolte, decorso il termine di dieci anni: sicché ne deriverebbe, al contrario, che solo i GIP e i GUP risulterebbero, in via eccezionale e asistemica chiamati a cessare dal proprio ufficio anticipatamente rispetto a tale termine.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)*

1. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

2. All'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per la sostituzione dei giudici che svolgono alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare il termine di dieci anni previsto dall'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, decorre dalla medesima data di entrata in vigore».

3. Le disposizioni dell'articolo 7-bis, comma 2-ter, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma del predetto ordinamento giudiziario.

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.